



PR SGA 00 Gruppo Veritas

Accesso del pubblico all'informazione ambientale

Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2015

Conforme alla Norma UNI EN ISO 14001:2015

Componente delle misure di controllo ai sensi del Modello di gestione ex dlgs
231/2001

Indice

1	Scopo.....	3
2	Campo di applicazione.....	3
3	Termini e definizioni.....	3
4	Responsabilità.....	4
5	Modalità operative.....	4
5.1	Modalità di valutazione delle richieste di accesso all'informazione ambientale.....	4
5.1.1	Modalità di messa a disposizione del dato.....	5
5.1.2	Tariffe.....	5
5.1.3	Casi di negazione dell'informazione ambientale.....	5
5.1.4	Procedura di riesame.....	6
6	Flusso di processo.....	7
7	Allegato.....	8

Preparazione

Responsabile Qualità,
Ambiente e Sicurezza
Giuliana Da Villa
(FIRMATO)

Verifica

Direttore Risorse Umane e
Organizzazione di Gruppo
Chiara Bellon
(FIRMATO)

Direttore Affari Legali e Societari
di Gruppo
Roberta Brinis
(FIRMATO)

Direttore Ufficio Clienti
Luigi Torretti
(FIRMATO)

Approvazione

Direzione Generale
Andrea Razzini
(FIRMATO)

Variazioni: modifiche normative.

I Scopo

Il decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, stabilisce i principi generali in materia di informazione ambientale.

La presente procedura ha lo scopo di garantirne l'applicazione e nello specifico di:

- garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta da VERITAS S.p.A. (di seguito VERITAS) e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per metterla a disposizione;
- garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili.

2 Campo di applicazione

La presente procedura, si applica a tutte le attività di VERITAS che contemplano la gestione di informazioni di tipo ambientale che possano essere oggetto di richiesta da parte del pubblico.

Vengono escluse le attività relative all'accesso da parte di terzi ai documenti amministrativi di VERITAS per le quali si fa esplicito riferimento al "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi" disponibile nel sito internet www.gruppo-veritas.it.

Il processo interessato è SGA in particolare:

codice	descrizione	attività	documenti di riferimento
processo	processo		
CMN	Comunicazione esterna	Definizione e attuazione piani di comunicazione	PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale
		Definizione comunicati stampa	PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale
		Rapporti con i media	PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale
		Comunicazione standard servizi	Carta dei servizi
		Utilizzo dei loghi	Regolamento pubblicità e promozione.
		Comunicazione all'utenza	PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale
	Gestione informative su interruzioni/sospensione dei servizi	PR CLI 03 Gestione delle anomalie nell'erogazione del Servizio Idrico Integrato e delle emergenze segnalate dall'utenza	
		PR CLI AZ 02 Gestione delle informazioni inerenti i Servizi Ambientali e Pubblici Locali utili al Servizio per l'Utenza e all'area Comunicazione e Informazione	
	Gestione delle comunicazioni ambientali e di sicurezza		
	Comunicazione interna	Rassegna stampa	PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale
Gestione degli strumenti di comunicazione interna		PR CMN 00 Gestione della comunicazione aziendale	
Comunicazione, consultazione, partecipazione su tematiche di sicurezza		Informative aziendali	
Gestione del protocollo aziendale e dei servizi di posta esterna/interna			

3 Termini e definizioni

Ai fini del decreto n. 195/05 si intende per:

informazione ambientale: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

- 1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi

costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

autorità pubblica: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli Enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

informazione detenuta da un'autorità pubblica: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;

richiedente: la persona fisica o l'Ente che chiede l'informazione ambientale;

pubblico: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.

4 Responsabilità

La tabella seguente descrive le attività e le responsabilità connesse all'applicazione della procedura:

Attività	Referente VERITAS	Responsabile del settore	Qualità e Ambiente	Servizio Clienti	Amm. e Finanza
Analisi di fattibilità di messa a disposizione del dato	R	V	I	I	-
Predisposizione risposta	R	V	I	I	-
Gestione economica in caso di richieste onerose	R	I	I	R	V

R=responsabile; I=informato; V=Verifica

5 Modalità operative

Le richieste di informazioni di tipo ambientale vengono gestite secondo le modalità di seguito descritte.

5.1 Modalità di valutazione delle richieste di accesso all'informazione ambientale

Tutte le richieste scritte provenienti dal pubblico (secondo definizione precedente) vengono protocollate ed inviate all'area di competenza.

Nel caso in cui le richieste giungano all'Ufficio Servizi per l'Utenza, le stesse vengono trasmesse all'ufficio protocollo affinché vengano destinate all'ufficio competente.

Il referente dell'area interessata ha l'obbligo di verificare:

- Che l'informazione richiesta sia detenuta da VERITAS, in caso contrario, qualora tuttavia sia conosciuta l'autorità che detiene l'informazione, il Referente Aziendale avrà l'obbligo di trasmettere immediatamente la richiesta a quest'ultima, dandone comunicazione al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di informazione ambientale;

- Che la richiesta non sia manifestamente irragionevole, avuto riguardo alle finalità previste dall'art. 1 del D.Lgs n. 195 del 19 agosto 2005, in tal caso non si dà seguito alla richiesta: il diniego dovrà essere motivato informandone il richiedente per iscritto;
- Che la richiesta non sia espressa in termini eccessivamente generici, in tal caso il referente VERITAS può comunicare al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso precisazioni sull'uso delle informazioni già rese pubbliche, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, perché ritenuta estremamente generica;
- Che la richiesta non riguardi materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso il referente VERITAS informa per iscritto il richiedente circa la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;
- Che la richiesta non riguardi comunicazioni interne, in tal caso non si dà seguito alla richiesta ma lo si motiva per iscritto;
- Nel caso in cui la richiesta non rientri nelle suddette tipologie il Referente VERITAS, tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, mette tempestivamente a disposizione del richiedente l'informazione ambientale e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta siano tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso il Referente VERITAS informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano sempre per iscritto.

La comunicazione scritta in caso di accettazione, dovrà contenere il costo a carico dell'utente e le indicazioni relative alle modalità di ritiro (Vedi ALLEGATO 1 in calce al presente documento).

Il materiale predisposto per l'utente viene consegnato dall'Ufficio Servizi per l'Utenza che avrà anche il compito di riscuotere il pagamento ed emettere immediata fattura.

Copia delle richieste e delle relative risposte viene inviata a fini statistici all'Ufficio Qualità Ambiente e Sicurezza.

5.1.1 Modalità di messa a disposizione del dato

Nel caso in cui l'informazione ambientale sia richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, VERITAS la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:

- a) l'informazione è già disponibile al pubblico in altra forma o formato, e facilmente accessibile per il richiedente (ad esempio sito internet o pubblicazioni cartacee);
- b) è ragionevole per VERITAS renderla disponibile in altra forma o formato.

Nel caso di pubblicazioni di particolare valenza quali bilanci ambientali e sociali, carte dei servizi, indicatori ambientali, ecc. è compito dei Responsabili di settore informare il Responsabile Servizi per l'Utenza, quale prima interfaccia con il pubblico stesso.

5.1.2 Tariffe

Per le tariffe si rimanda all'Allegato al "Regolamento in materia di accesso agli atti amministrativi", disponibile nel sito internet www.gruppoveritas.it.

5.1.3 Casi di negazione dell'informazione ambientale

L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

- a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
- c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
- d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- e) ai diritti di proprietà intellettuale;
- f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata, nella veste di controinteressato, abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.
- h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Nei casi succitati, il Referente VERITAS applica le disposizioni suddette in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), d), f), g) e h), dell'art. 5 del D.Lgs 195/2005 la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

Il D.Lgs 13 agosto 2010, n. 155 ha disposto (con l'art. 5, comma 10) che "l'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.195 del 2005, non può essere comunque opposta in riferimento a dati ed informazioni che le vigenti normative di settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di pianificazione pubblici o di tariffe pubbliche".


Nei casi in cui la richiesta sia in parte contenuta in materiale riservato, VERITAS dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso.

Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, il Referente VERITAS ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro 15 giorni dalla data del ricevimento, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame (paragrafo seguente).

5.1.4 Procedura di riesame

Contro le determinazioni concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini definiti dalla presente procedura, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura prevista dal codice del processo amministrativo (D.lgs 2 luglio 2010 n. 104), ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

6 Flusso di processo



7 Allegato

Allegato 1

Rif.

Mestre,

Prot. n°

UFFICIO:

Gent.le

NOME

INDIRIZZO

CAP – CITTÀ

c.a. sig. **NOME**

OGGETTO: Richiesta di accesso del pubblico all'informazione ambientale (D.Lgs. 195/05)

Gentile cliente, le comunichiamo che la Sua richiesta di accesso alle informazioni ambientali nostro Prot. n. del, è stata **ACCETTATA** (se RIFIUTATA descrivere le motivazioni).

Il ritiro del materiale prodotto potrà avvenire a fronte del pagamento di € così come definito nella procedura aziendale "PR SGA 00 Accesso del Pubblico all'informazione ambientale" pubblicata all'interno del sito internet www.gruppoeveritas.it.

La invitiamo a presentarsi presso lo sportello del Servizio Utenti di per ritirare il suddetto materiale.

Cordiali saluti.

- Nome e Cognome Responsabile –
FUNZIONE